

ALLEGATO A REGOLAMENTO DI PUBBLICISTICA PRIVATA

CAPO I COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO

Art. 1

Definizione di complementi di arredo urbano.

1. I complementi di arredo urbano sono disciplinati distintamente in riferimento:

- All'ambito del Centro Urbano, riportato al successivo art. 3 del presente testo.
- All'Ambito di Via Roma e Via Amorotti, riportato al successivo art. 2 del presente testo. Al di fuori degli ambiti sopra descritti, valgono le seguenti norme generali.

2. Si intendono per complementi di arredo:

- le bacheche;
- le mostre a muro;
- le insegne;
- i cartelli pubblicitari;
- le tende;
- le serrande a rotolo e cancelli estensibili.

3. Ad esclusione di quanto indicato all'art. 2 e art. 3, del presente testo, è stabilito che le insegne, i cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, le relative diciture, le mostrine a muro, i quadri e le tabelle di pubblicità, gli oggetti che a scopo pubblicitario ed a qualsiasi altro scopo si intenda apporre alle fronti o sotto i portici dei fabbricati, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regola d'arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi.

4. Per l'installazione di mostre, insegne, tabelle pubblicitarie, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc., nuove sono da osservare le seguenti norme:

- Insegne:

È consentita l'installazione di insegne purché site totalmente su area privata o su aree ove risulti il consenso da parte di tutti i proprietari. Allegato all'istanza, che dovrà essere prodotta all'Ufficio Polizia Municipale, dovrà essere presentato un progetto rappresentativo della collocazione dell'insegna ove questa sia riportata in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati. Il responsabile del Procedimento, formulerà nei termini previsti dalle disposizioni vigenti il parere motivato di accoglimento o diniego dell'istanza presentata previa assunzione di parere vincolante da parte dell'Ufficio Edilizia Privata. Nella progettazione di fabbricati destinati ad attrezzature commerciali, industriali, artigianali, o alberghiere dovranno prevedersi le eventuali future sistemazioni delle insegne

- Mostre a muro e bacheche

La sporgenza delle mostre a muro non deve mai essere maggiore di cm. 12, misurati dal vivo del muro a cui sono applicate, la loro dimensione non potrà superare i mq. 2,00 e la loro installazione non sarà consentita quando ostino motivi estetici, o di circolazione.

- Tende e tendoni

L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.

Le tende frangisole non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da rostre od altri elementi decorativi.

Potranno essere del tipo a braccio estensibile con braccetti e pantografo o a cappottina che non implichino appoggi e chiusure laterali.

L'aggetto massimo consentito non può superare cm. 150 dal filo di facciata e dovranno essere arretrate di almeno cm. 30 dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede.

I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno cm. 220 dal suolo, compresa ogni

appendice, guarnizione o meccanismo.

Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

La colorazione delle tende dovrà essere compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

I progetti presentati dovranno indicare le caratteristiche tecniche ed i colori delle tende già installate

Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del logo dell'attività e delle ditte trattate.

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.

I tendoni dovranno essere costruiti in modo da potersi alzare ed abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non portino deturpamento all'edificio e con materiali e tinte appropriate e dovranno essere mantenuti costantemente in buono stato. Sui balconi e loggiati privati è ammessa la installazione di tende purché omogenee per tutto l'edificio.

- Serrande a rotolo e cancelli estensibili

Nella collocazione di serrande a rotolo e cancelli estensibili non è ammessa alcuna sporgenza dal vivo del muro, all'infuori di quella determinata dal coprirotolo, che in ogni caso non dovrà sporgere oltre i cm. 12.

Art. 2

Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nell'ambito di Via Roma e Via Amorotti.

1. Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici prospicienti l'ambito di via Roma, come perimettrata nella tavola denominata ALLEGATO 1.

2. I Complementi di arredo urbano nel perimetro di cui sopra sono disciplinati nel seguente modo:

PUBBLICISTICA PRIVATA

Non sono ammesse insegne a bandiera di nessun genere, ad eccezione delle farmacie o altre attività alle quali è concesso da norme nazionali, regionali e provinciali.

Le insegne non dovranno avere larghezza superiore a quella del foro vetrina e non dovranno avere altezza superiore a cm. 80. Ove non risulti tecnicamente possibile realizzare le insegne all'interno del foro vetrina (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti, occlusione di parti impiantistiche e di aereazione), potranno essere accolte soluzioni alternative, previa presentazione di un progetto rappresentativo della collocazione dell'insegna in relazione ai prospetti interessati, laddove si dimostrino gli impedimenti tecnici rilevati. Previa dimostrazione degli impedimenti tecnici rilevati e del titolo legittimante, l'interessato, potrà presentare una motivata richiesta per una diversa collocazione dell'insegna sul prospetto, corredata da un progetto rappresentativo della installazione in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati. Su tale richiesta l'Ufficio edilizia Privata esprimerà il proprio parere vincolante secondo le procedure del presente regolamento.

I materiali ammessi sono il ferro, l'acciaio, l'ottone, l'alluminio verniciato, il rame, il marmo, il vetro ed il legno; policarbonato di metile e policarbonati solo se coprenti e con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. È escluso l'alluminio anodizzato di qualsiasi tonalità e colore.

È vietato l'uso di luci lampeggianti. Oltre al "lettering" indicante le caratteristiche dell'attività, è possibile l'applicazione di marchi relativi ai tipi di prodotto commercializzato e/o il marchio sociale.

I bracci delle tende potranno essere realizzati in ferro, acciaio, ottone, in alluminio verniciato, policarbonato solo se coprente, con colorazioni né fosforescenti né sgargianti.

È ammessa la proiezione sulla parte di facciata riguardante l'attività e su pubblica via di fasci luminosi indicanti il logo e/o il nome dell'esercizio commerciale. Non sono ammesse immagini in movimento e colori sgargianti.

Elementi pubblicitari puntiformi provvisori, quali listini prezzi, bacheche, sagome, ecc., possono essere inseriti solo all'interno del foro vetrina.

Non sono ammesse bacheche di nessun tipo al di fuori del foro vetrina sia appartenenti a privati che ad associazioni.

È ammesso l'appoggio su suolo pubblico, solo ai lati vetrina, di espositori con cestelli contenitori, o di vetrinette realizzate con struttura in color grigio ghisa e dotate di vetro infrangibile, di sagome semplici, esclusivamente per alloggiamento cartoline, souvernir o libri. Non è ammessa l'esposizione di altri articoli. È consentito un numero massimo di 6 espositori per ogni esercizio.

È eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione in armonia con il contesto architettonico.

È ammessa l'applicazione in facciata di insegne indicanti il logo dell'attività di dimensioni contenute, in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente

Analoga disciplina si applica alle targhe relative all'esercizio di attività artigianali.

Nel caso di studi professionali, valgono le regole sopradette per quanto attiene la tipologia dei materiali, ma la dimensioni massima autorizzabile è 30x40.

Nel caso siano presenti, sullo stesso edificio, più targhe professionali, le stesse devono essere allineate verticalmente ed in pile di massimo 5 elementi, uguali per materiale.

ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO

Le tende saranno preferibilmente del tipo a caduta con braccetti e pantografo, di colore compatibile con l'assetto cromatico della facciata, potranno presentare nella parte frontale una mantovana ricalante, anche eventualmente corredata di scritta di colore non sgargiante, riportante la tipologia dell'esercizio commerciale o il logo della ditta.

Il limite massimo di sporgenza dal filo facciata è di cm. 150, l'altezza minima nella parte inferiore è di cm. 220, misurata al bastone. Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o uguale a 220 cm, sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice. Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

Non sono ammessi colori fosforescenti o sgargianti.

Per le modalità di collocazione valgono le norme di cui al precedente art. 1.

È consentita l'apposizione di vasi in cotto per piante a foglia ed essenze fiorite, con l'esclusione di piante con spine (tipo cactus, robinie, ecc.), in aderenza al muro, ai lati vetrina, con sporgenza massima di cm. 30, dei quali l'esercente dovrà assicurare la cura, pulizia e manutenzione.

È altresì consentita la collocazione di vasi decorativi in cotto, al di fuori dei limiti di spazio sopra previsti, solo nell'ambito di una progettualità complessiva ed armonica prodotta dagli esercizi e nel rispetto della salvaguardia delle norme di sicurezza imposte dal rispetto delle regole di viabilità. Il progetto è soggetto a specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. In quest'ultimo caso, le piante messe a dimora sulla sede stradale passano nella proprietà dell'Amministrazione Comunale, ma restano a carico degli esercenti gli oneri relativi alla pulizia, cura e manutenzione delle stesse.

Nella scelta delle sedie e dei tavoli per occupazione esterna è vietato l'utilizzo della plastica, a meno che non riproduca fedelmente materiali nobili quali legno, ferro ecc. Gli arredi devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche cromatiche e architettoniche del contesto ambientale.

Art. 3

Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nella restante area inclusa nell'ambito del Centro Urbano.

1. Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici inclusi nell'area dell'ambito del Centro Urbano, come perimetrato nella tavola denominata ALLEGATO 1.

2. I complementi di arredo urbano nel perimetro sopradetto, sono disciplinate nel modo seguente:

a) L'intervento dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio allorché contempi la sola sistemazione degli elementi illustrati ai punti:

1. Insegne
2. Targhe indicanti arti, mestieri e professioni
3. Tende frangisole
4. Illuminazione privata a servizio dei negozi
5. Contenitori distributivi ed espositivi

Per gli interventi all'interno di ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o porzioni di vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, come ad esempio le isole pedonali, le vie e gli isolati dove è alta la presenza di attività commerciali, si tenderà a privilegiare quelli che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.

- **INSEGNE**
 - Le insegne relative agli esercizi oggetto di valore storico - ambientale devono essere conservate sotto il profilo formale.
 - Le insegne non devono essere collocate su elementi decorativi delle facciate.
 - Sono vietate le insegne affisse a bandiera con esclusione di quelle indicanti servizi pubblici o servizi privati di interesse pubblico.
 - Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce indiretta, pertanto è vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.
 - Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
 - Ove, non risulti tecnicamente possibile l'installazione delle insegne all'interno del foro vetrina, (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti come definite dal D.M. 05/07/1975, occlusione di parti impiantistiche e di areazione, ecc.) l'interessato dovrà presentare una motivata richiesta per una diversa collocazione sul prospetto, corredata da un progetto rappresentativo della installazione dell'insegna in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati, richiesta sulla quale l'Ufficio edilizia Privata esprimerà il proprio parere vincolante secondo le procedure del presente regolamento.
- **TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI**
 - La collocazione di targhe indicanti arti, mestieri e professioni sull'esterno degli edifici è consentita ove non si venga ad interferire con decorazioni plastiche o pittoriche esistenti, devono presentare un aspetto decoroso ed uniformate.
 - È ammessa l'applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell'attività, di dimensioni contenute, in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale.

- **TENDE FRANGISOLE**

- L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.
- Le tende frangisole non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da rostre od altri elementi decorativi.
- Potranno essere del tipo a braccio estensibile con braccetti e pantografo o a cappottina che non implichino appoggi e chiusure laterali.
- L'aggetto massimo consentito non può superare cm. 150 dal filo di facciata e dovranno essere arretrate di almeno cm. 30 dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede.
- I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno cm. 220 dal suolo, compresa ogni appendice, guarnizione o meccanismo.
- Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
- La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.
- I progetti presentati dovranno indicare le caratteristiche tecniche ed i colori delle tende già installate
- Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del logo dell'attività e delle ditte trattate.
- L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.

- **ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI**

È eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione in armonia con il contesto architettonico

- **CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI**

- Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.
- Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex-novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.
- Per quanto concerne le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, etc., non potranno trovare posizionamento in facciata. Pertanto dovranno, nel caso di necessità di installazione, trovare alloggiamento all'interno della vetrina della sede.
- L'Amministrazione, su richiesta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Urbano.
- Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat etc. Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.
- Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
- Nel caso di esercizi commerciali sarà consentita l'installazione temporanea, per il periodo estivo, durante il solo orario di apertura dell'esercizio medesimo e fermo restando il rispetto del decoro cittadino, di contenitori od oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

Art. 4**Procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi.**

1. I titoli abilitativi dei complementi di arredo urbano di cui al presente capo sono rilasciati dal S.U.A.P. su istanza degli interessati corredata da documentazione fotografica e da grafici relativi alla struttura, previo parere vincolante dell'Ufficio Edilizia Privata.

PROCEDURE DI SUSSIDIARIETÀ**Art. 5****Microprogetti di arredo urbano.**

1. Al fine di contribuire all'abbellimento, al decoro ed alla riqualificazione dell'offerta turistica commerciale della Città, gruppi di cittadini organizzati possono formulare proposte operative di arredo urbano, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per il Comune.
2. La proposta operativa di arredo urbano, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge dovrà essere composta da:
 - a) relazione tecnica con indicate finalità e di modalità di esecuzione intervento;
 - b) planimetrie in scala adeguata dello stato attuale e modificato;
 - c) documentazione inerente i materiali previsti per la sistemazione;
3. La Giunta comunale, con apposita Delibera, approva la proposta operativa con lo schema di convenzione che regola altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
4. Qualora, a seguito di proposta operativa di arredo, non sia formulata la risposta entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente, la stessa si intende respinta.
5. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è comunque subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti ed in particolare il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
6. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune. Restano ferme le disposizioni normative di agevolazione fiscale per i soggetti promotori previste dalla legislazione vigente per i microprogetti di arredo urbano.

Art. 6**Sanzioni**

1. La mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dal presente regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro e con l'obbligo della immediata rimozione delle strutture o impianti non conformi.

Sono fatte salve le strutture e impianti installati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche se le stesse non risultino conformi alla tipologia ivi prescritta. Al momento della nuova richiesta di installazione (anche per modifica del logo dell'attività per subentro nuova Ditta) dovrà essere assicurato il rispetto della prescritta tipologia.

Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada.

CAPO II ALLEGATI

Art. 7 **Allegati.**

1. È allegato al presente atto, facendone parte integrate e sostanziale, la Tavola denominata ALLEGATO 1, che riporta i perimetri dell'ambito di Via Roma e Via Amorotti, dell'ambito del centro urbano, degli ambiti urbani unitari.